

Concorsi, strumenti di controllo, previdenza e buste paga

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Nei concorsi serve la rispondenza tra materie d'esame e prove

«Nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza». Questi vizi si configurano, ad esempio, nel caso di sottoposizione di quesiti totalmente estranei rispetto le materie individuate per tali prove nel bando di concorso. Questo quanto deciso dal Tar Lazio - sezione I-bis - con la sentenza n. 5071/2019, con la quale ha accolto il ricorso di un candidato escluso da una procedura selettiva per mancato superamento della prova orale in quanto erano stati posti quesiti non attinenti al profilo tecnico di geologo messo a bando. Per di più, entrambi i quesiti oggetto della prova orale, non solo sarebbero stati assolutamente estranei alle materie di esame indicate dalla commissione, ma anche del tutto inconferenti con il carattere tecnico del profilo concorsuale, il cui titolo di studio richiesto era la laurea in scienze geologiche e non in giurisprudenza.

Installazione strumenti di controllo dei lavoratori

È valido il principio del silenzio-assenso in materia di installazione di impianti per il controllo dei lavoratori? Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 3/2019, ha risposto a un quesito del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti (articolo 4, comma 1, della legge 300/1970), in considerazione delle disposizioni della legge 241/1990 che dispongono che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. Ciò posto, il ministero del Lavoro ricorda che, per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 4 della legge 300/1970, sono esclusi dall'ambito applicativo del primo comma del medesimo articolo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il terzo comma stabilisce, invece, l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto evidenziato, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione

dell'istanza secondo l'articolo 4, comma 1, della legge 300/1970, il ministero ritiene non configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

Previdenza e regolarizzazioni contributive

Con il [messaggio n. 1779/2019](#), l'Inps ha comunicato che è stata aggiornata l'attuale procedura di regolarizzazione contributiva per la gestione dipendenti pubblici. Le strutture territoriali Inps predisporranno i fascicoli elettronici dei dipendenti sui cui procedere alla regolarizzazione contributiva, ed in relazione ai quali può essere emessa, a carico dell'ente, la relativa nota di debito con gli importi richiesti per ciascun nominativo.

L'ente potrà consultare i dettagli dei calcoli effettuati e le partite contributive a debito, a credito e gli esiti della compensazione direttamente sul portale dei servizi on line, accedendo al servizio web «Note di debito», appositamente implementato con la funzione di visualizzazione e disponibile in automatico a tutti gli utenti già abilitati. L'ente, ricevuta la nota di debito, avrà 90 giorni per pagare l'importo dovuto o per effettuare la contestazione.

Affidamento del servizio per l'elaborazione delle paghe

Il Tar Marche - sezione I - con la [sentenza n. 141/2019](#), ha accolto il ricorso di una società di professionisti contro gli atti di gara con cui una società in house aveva affidato il servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi documenti connessi, a una società commerciale, priva di soggetti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, ovvero in albi assimilabili. Queste le conclusioni del Tribunale: «L'orientamento giurisprudenziale [...] attribuisce un carattere particolarmente restrittivo alla riserva di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979, la quale all'art. 1, stabilisce che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, possono essere curati da iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti. In particolare, [...] l'attività di elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata è riconducibile alle attività riservate ai sensi della l. n. 12 del 1979, in quanto richiede una valutazione tecnico-giuridica tipica della professionalità di cui all'art. 1 della legge atteso che gli adempimenti necessari richiedono un'attività strettamente professionale, complessa ed articolata, che non si esaurisce in un mero compimento di operazioni materiali di calcolo».